

TIPO DI REGOLAMENTO

NORME GENERALE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994.

ART. 2

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

ART. 3

I terreni verranno concessi mediante formale deliberazione della Giunta Comunale a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta.

Le concessioni che superano l'annualità dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato Regionale competente.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
- b) Relazione economica e produttiva di massima;
- c) Frazionamento redatto da tecnico abilitato qualora trattasi di porzione di particella catastale.

ART. 4

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

CONCESSIONI PER SEMINERIO E MIGLIORIA

ART. 5

Per i terreni soggetti ad uso civico la durata massima delle concessioni è di anni dieci nel rispetto dell'Art. 16 della L.R. n. 12/1994.

Le deliberazioni di concessione verranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento culturale produttivo dei fondi concessi.

ART. 6

Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento culturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione. Tale progetto o relazione verrà sottoposto al parere non vincolante della Commissione di cui all'ART. 29 del presente regolamento. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento culturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico. La variazione dell'ordinamento culturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione.

ART. 7

In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 8

E' vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonchè la cessione a terzi per lo sfruttamento delle miglorie del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART.9

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

ART. 10

Ove possibile i fondi dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco, e comunque puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi, nonchè alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto.

La Giunta Comunale avrà cura, nel rilasciare le concessioni per migloria e seminerio, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato e non potrà concedere ai richiedenti aree che siano contigue con i terreni privati, avendo cura che venga lasciata tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi per cui la larghezza potrà essere determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

ART. 11

Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonchè quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

ART. 12

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonchè a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

ART. 13

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonchè della L.R. n. 12/1994 in relazione agli usi civici, la Giunta Comunale può revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione:

- subconcessione, anche parziale.

- mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

ART. 14

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio e per pascolo, viene così determinata:

1- TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI-

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione:

2 - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA -SEMINATIVI ASCIUTTI-

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione:

3 - TERRENI DI TERZA CATEGORIA - PASCOLI -

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nelle trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.

4 - TERRENI DI QUARTA CATEGORIA - BOSCO (ALTO FUSTO/MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

5 - TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA -

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

ART. 15

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera di Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Art. 29.

Per i terreni gravati da uso civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 16-17-18 della L.R. N° 12/94 relativamente alla "riserva di esercizio", mutamento di destinazione" e "permuta e alienazione dei terreni".

Limiti di tempo entro i quali debbono essere impiantati gli ordinamenti colturali suddetti:

- colture erbacee in rotazione: dal primo anno;
- colture arboree e forestali: dal secondo anno:

ART. 16

La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà alla apposita Commissione di cui all'Art. 29.

Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

ART. 17

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui al presente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico. In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

ART. 18

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Commissione di cui all'art. 29 che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONE DI PASCOLI

ART. 19

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

ART. 20

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.3.1994, n° 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare urgenza e comprovata.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata per iscritto, e dovrà contenere i seguenti dati.

- dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale;
- località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.

La Giunta si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico, la specie ed il numero di capi grandi e piccoli.

La Giunta si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

ART. 21

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

ART. 22

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

ART. 23

L'anno pascolativo si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.

ART. 24

L'Ente rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame la tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia all'Amministrazione Comunale. La Giunta provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque.

Analoga denuncia deve fare all'Ufficio Comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

ART. 25

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

ART. 26

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 30.

ART. 27

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla G.C. per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di settembre dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ART. 28

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910, n° 639 a mezzo di liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a £. 200.000 (ducentomila) verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate, il canone verrà calcolato ad ettaro secondo il disposto dell'art. 15 del presente regolamento. Per le restanti superfici in base alle specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso. Il numero dei capi e la specie del bestiame che può essere immessa nelle zone concesse viene determinato dalla Commissione di cui all'art. 29 del regolamento. Ove per una stessa zona sia prevista l'immissione di più specie di bestiame ma venga richiesto l'uso esclusivo per una sola specie il concessionario dovrà garantire anche il pagamento del canone per la specie esclusa. Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 16 del presente regolamento.

ART. 29

La Commissione richiamata nei vari articoli del presente regolamento sarà composta:

- 1)- da un rappresentante della Maggioranza Consiliare.
- 2)- da un rappresentante della Minoranza.
- 3)- da un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi o all'Albo dei Periti Agrari nominato dall'Amministrazione Comunale.
- 4)- dal Sindaco o da un suo delegato in qualità di Presidente.

I membri di cui ai punti 1-2-4- vengono designati dal Consiglio Comunale. I rappresentanti della Maggioranza e della Minoranza potranno essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale.

La nomina della Commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla 5[^].

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

SANZIONI

ART. 30

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £. 200.000 (duecentomila) a £. 600.000 (seicentomila).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

NORME FINALI

ART. 31

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. n°12/1994.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n° 332.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994, n° 12 in materia di Usi Civici.

ART. 32

Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte dell'Organo Tutorio. Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 12 del 14.03.1994.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N° _____ DEL _____